



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO CONSILIARE 27 novembre 2014 n.205**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.20 del 20 novembre 2014;*

*ValendoCi delle Nostre Facoltà;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

## **ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEGLI ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE**

### **Articolo Unico**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione Internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, conclusa a New York il 13 aprile 2005 (Allegato A) a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 2 della Convenzione medesima.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 novembre 2014/1714 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Gian Carlo Venturini*

**INTERNATIONAL CONVENTION FOR  
THE SUPPRESSION OF ACTS OF  
NUCLEAR TERRORISM**



**UNITED NATIONS  
2005**

## **International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism**

*The States Parties to this Convention,*

*Having in mind* the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the maintenance of international peace and security and the promotion of good-neighbourliness and friendly relations and cooperation among States,

*Recalling* the Declaration on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations of 24 October 1995,

*Recognizing* the right of all States to develop and apply nuclear energy for peaceful purposes and their legitimate interests in the potential benefits to be derived from the peaceful application of nuclear energy,

*Bearing in mind* the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material of 1980,

*Deeply concerned* about the worldwide escalation of acts of terrorism in all its forms and manifestations,

*Recalling* the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism annexed to General Assembly resolution 49/60 of 9 December 1994, in which, inter alia, the States Members of the United Nations solemnly reaffirm their unequivocal condemnation of all acts, methods and practices of terrorism as criminal and unjustifiable, wherever and by whomever committed, including those which jeopardize the friendly relations among States and peoples and threaten the territorial integrity and security of States,

*Noting* that the Declaration also encouraged States to review urgently the scope of the existing international legal provisions on the prevention, repression and elimination of terrorism in all its forms and manifestations, with the aim of ensuring that there is a comprehensive legal framework covering all aspects of the matter,

*Recalling* General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996 and the Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism annexed thereto,

*Recalling also* that, pursuant to General Assembly resolution 51/210, an ad hoc committee was established to elaborate, inter alia, an international convention for the suppression of acts of nuclear terrorism to supplement related existing international instruments,

*Noting* that acts of nuclear terrorism may result in the gravest consequences and may pose a threat to international peace and security,

*Noting also* that existing multilateral legal provisions do not adequately address those attacks,

*Being convinced* of the urgent need to enhance international cooperation between States in devising and adopting effective and practical measures for the prevention of such acts of terrorism and for the prosecution and punishment of their perpetrators,

*Noting* that the activities of military forces of States are governed by rules of international law outside of the framework of this Convention and that the exclusion of certain actions from the coverage of this Convention does not condone or make lawful otherwise unlawful acts, or preclude prosecution under other laws,

*Have agreed* as follows:

## **Article 1**

For the purposes of this Convention:

1. “Radioactive material” means nuclear material and other radioactive substances which contain nuclides which undergo spontaneous disintegration (a process accompanied by emission of one or more types of ionizing radiation, such as alpha-, beta-, neutron particles and gamma rays) and which may, owing to their radiological or fissile properties, cause death, serious bodily injury or substantial damage to property or to the environment.

2. “Nuclear material” means plutonium, except that with isotopic concentration exceeding 80 per cent in plutonium-238; uranium-233; uranium enriched in the isotope 235 or 233; uranium containing the mixture of isotopes as occurring in nature other than in the form of ore or ore residue; or any material containing one or more of the foregoing;

Whereby “uranium enriched in the isotope 235 or 233” means uranium containing the isotope 235 or 233 or both in an amount such that the abundance ratio of the sum of these isotopes to the isotope 238 is greater than the ratio of the isotope 235 to the isotope 238 occurring in nature.

3. “Nuclear facility” means:

(a) Any nuclear reactor, including reactors installed on vessels, vehicles, aircraft or space objects for use as an energy source in order to propel such vessels, vehicles, aircraft or space objects or for any other purpose;

(b) Any plant or conveyance being used for the production, storage, processing or transport of radioactive material.

4. “Device” means:

(a) Any nuclear explosive device; or

(b) Any radioactive material dispersal or radiation-emitting device which may, owing to its radiological properties, cause death, serious bodily injury or substantial damage to property or to the environment.

5. “State or government facility” includes any permanent or temporary facility or conveyance that is used or occupied by representatives of a State, members of a Government, the legislature or the judiciary or by officials or employees of a State or any other public authority or entity or by employees or officials of an intergovernmental organization in connection with their official duties.

6. “Military forces of a State” means the armed forces of a State which are organized, trained and equipped under its internal law for the primary purpose of national defence or security and persons acting in support of those armed forces who are under their formal command, control and responsibility.

## Article 2

1. Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person unlawfully and intentionally:

(a) Possesses radioactive material or makes or possesses a device:

(i) With the intent to cause death or serious bodily injury; or

(ii) With the intent to cause substantial damage to property or to the environment;

(b) Uses in any way radioactive material or a device, or uses or damages a nuclear facility in a manner which releases or risks the release of radioactive material:

(i) With the intent to cause death or serious bodily injury; or

(ii) With the intent to cause substantial damage to property or to the environment; or

(iii) With the intent to compel a natural or legal person, an international organization or a State to do or refrain from doing an act.

2. Any person also commits an offence if that person:

(a) Threatens, under circumstances which indicate the credibility of the threat, to commit an offence as set forth in paragraph 1 (b) of the present article; or

(b) Demands unlawfully and intentionally radioactive material, a device or a nuclear facility by threat, under circumstances which indicate the credibility of the threat, or by use of force.

3. Any person also commits an offence if that person attempts to commit an offence as set forth in paragraph 1 of the present article.

4. Any person also commits an offence if that person:

(a) Participates as an accomplice in an offence as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article; or

(b) Organizes or directs others to commit an offence as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article; or

(c) In any other way contributes to the commission of one or more offences as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article by a group of persons acting with a common purpose; such contribution shall be intentional and either be made with the aim of furthering the general criminal activity or purpose of the group or be made in the knowledge of the intention of the group to commit the offence or offences concerned.

### **Article 3**

This Convention shall not apply where the offence is committed within a single State, the alleged offender and the victims are nationals of that State, the alleged offender is found in the territory of that State and no other State has a basis under article 9, paragraph 1 or 2, to exercise jurisdiction, except that the provisions of articles 7, 12, 14, 15, 16 and 17 shall, as appropriate, apply in those cases.

### **Article 4**

1. Nothing in this Convention shall affect other rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, in particular the purposes and principles of the Charter of the United Nations and international humanitarian law.

2. The activities of armed forces during an armed conflict, as those terms are understood under international humanitarian law, which are governed by that law are not governed by this Convention, and the activities undertaken by military forces of a State in the exercise of their official duties, inasmuch as they are governed by other rules of international law, are not governed by this Convention.

3. The provisions of paragraph 2 of the present article shall not be interpreted as condoning or making lawful otherwise unlawful acts, or precluding prosecution under other laws.

4. This Convention does not address, nor can it be interpreted as addressing, in any way, the issue of the legality of the use or threat of use of nuclear weapons by States.

## **Article 5**

Each State Party shall adopt such measures as may be necessary:

- (a) To establish as criminal offences under its national law the offences set forth in article 2;
- (b) To make those offences punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of these offences.

## **Article 6**

Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention, in particular where they are intended or calculated to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature and are punished by penalties consistent with their grave nature.

## **Article 7**

1. States Parties shall cooperate by:

(a) Taking all practicable measures, including, if necessary, adapting their national law, to prevent and counter preparations in their respective territories for the commission within or outside their territories of the offences set forth in article 2, including measures to prohibit in their territories illegal activities of persons, groups and organizations that encourage, instigate, organize, knowingly finance or knowingly provide technical assistance or information or engage in the perpetration of those offences;

(b) Exchanging accurate and verified information in accordance with their national law and in the manner and subject to the conditions specified herein, and coordinating administrative and other measures taken as appropriate to detect, prevent, suppress and investigate the offences set forth in article 2 and also in order to institute criminal proceedings against persons alleged to have committed those crimes. In particular, a State Party shall take appropriate measures in order to inform without delay the other States referred to in article 9 in respect of the commission of the offences set forth in article 2 as well as preparations to commit such offences about which it has learned, and also to inform, where appropriate, international organizations.

2. States Parties shall take appropriate measures consistent with their national law to protect the confidentiality of any information which they receive in confidence by virtue of the provisions of this Convention from

another State Party or through participation in an activity carried out for the implementation of this Convention. If States Parties provide information to international organizations in confidence, steps shall be taken to ensure that the confidentiality of such information is protected.

3. States Parties shall not be required by this Convention to provide any information which they are not permitted to communicate pursuant to national law or which would jeopardize the security of the State concerned or the physical protection of nuclear material.

4. States Parties shall inform the Secretary-General of the United Nations of their competent authorities and liaison points responsible for sending and receiving the information referred to in the present article. The Secretary-General of the United Nations shall communicate such information regarding competent authorities and liaison points to all States Parties and the International Atomic Energy Agency. Such authorities and liaison points must be accessible on a continuous basis.

### **Article 8**

For purposes of preventing offences under this Convention, States Parties shall make every effort to adopt appropriate measures to ensure the protection of radioactive material, taking into account relevant recommendations and functions of the International Atomic Energy Agency.

### **Article 9**

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 when:

(a) The offence is committed in the territory of that State; or

(b) The offence is committed on board a vessel flying the flag of that State or an aircraft which is registered under the laws of that State at the time the offence is committed; or

(c) The offence is committed by a national of that State.

2. A State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:

(a) The offence is committed against a national of that State; or

(b) The offence is committed against a State or government facility of that State abroad, including an embassy or other diplomatic or consular premises of that State; or

(c) The offence is committed by a stateless person who has his or her habitual residence in the territory of that State; or

(d) The offence is committed in an attempt to compel that State to do or abstain from doing any act; or

(e) The offence is committed on board an aircraft which is operated by the Government of that State.

3. Upon ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, each State Party shall notify the Secretary-General of the United Nations of the jurisdiction it has established under its national law in accordance with paragraph 2 of the present article. Should any change take place, the State Party concerned shall immediately notify the Secretary-General.

4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of the present article.

5. This Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its national law.

#### **Article 10**

1. Upon receiving information that an offence set forth in article 2 has been committed or is being committed in the territory of a State Party or that a person who has committed or who is alleged to have committed such an offence may be present in its territory, the State Party concerned shall take such measures as may be necessary under its national law to investigate the facts contained in the information.

2. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its national law so as to ensure that person's presence for the purpose of prosecution or extradition.

3. Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 2 of the present article are being taken shall be entitled:

(a) To communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which that person is a national or which is otherwise entitled to protect that person's rights or, if that person is a stateless person, the State in the territory of which that person habitually resides;

(b) To be visited by a representative of that State;

(c) To be informed of that person's rights under subparagraphs (a) and (b).

4. The rights referred to in paragraph 3 of the present article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the State in the territory of which the offender or alleged offender is present, subject to the

provision that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 3 are intended.

5. The provisions of paragraphs 3 and 4 of the present article shall be without prejudice to the right of any State Party having a claim to jurisdiction in accordance with article 9, paragraph 1 (c) or 2 (c), to invite the International Committee of the Red Cross to communicate with and visit the alleged offender.

6. When a State Party, pursuant to the present article, has taken a person into custody, it shall immediately notify, directly or through the Secretary-General of the United Nations, the States Parties which have established jurisdiction in accordance with article 9, paragraphs 1 and 2, and, if it considers it advisable, any other interested States Parties, of the fact that that person is in custody and of the circumstances which warrant that person's detention. The State which makes the investigation contemplated in paragraph 1 of the present article shall promptly inform the said States Parties of its findings and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.

#### **Article 11**

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 9 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the law of that State.

2. Whenever a State Party is permitted under its national law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State to serve the sentence imposed as a result of the trial or proceeding for which the extradition or surrender of the person was sought, and this State and the State seeking the extradition of the person agree with this option and other terms they may deem appropriate, such a conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 1 of the present article.

#### **Article 12**

Any person who is taken into custody or regarding whom any other measures are taken or proceedings are carried out pursuant to this Convention shall be guaranteed fair treatment, including enjoyment of all rights and guarantees in conformity with the law of the State in the territory of which that

person is present and applicable provisions of international law, including international law of human rights.

### **Article 13**

1. The offences set forth in article 2 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States Parties before the entry into force of this Convention. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be subsequently concluded between them.
2. When a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, the requested State Party may, at its option, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences set forth in article 2. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.
3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
4. If necessary, the offences set forth in article 2 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territory of the States that have established jurisdiction in accordance with article 9, paragraphs 1 and 2.
5. The provisions of all extradition treaties and arrangements between States Parties with regard to offences set forth in article 2 shall be deemed to be modified as between States Parties to the extent that they are incompatible with this Convention.

### **Article 14**

1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with investigations or criminal or extradition proceedings brought in respect of the offences set forth in article 2, including assistance in obtaining evidence at their disposal necessary for the proceedings.
2. States Parties shall carry out their obligations under paragraph 1 of the present article in conformity with any treaties or other arrangements on mutual legal assistance that may exist between them. In the absence of such treaties or arrangements, States Parties shall afford one another assistance in accordance with their national law.

### **Article 15**

None of the offences set forth in article 2 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance based on such an offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.

### **Article 16**

Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in article 2 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any of these reasons.

### **Article 17**

1. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of testimony, identification or otherwise providing assistance in obtaining evidence for the investigation or prosecution of offences under this Convention may be transferred if the following conditions are met:

(a) The person freely gives his or her informed consent; and

(b) The competent authorities of both States agree, subject to such conditions as those States may deem appropriate.

2. For the purposes of the present article:

(a) The State to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State from which the person was transferred;

(b) The State to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the State from which the person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States;

(c) The State to which the person is transferred shall not require the State from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person;

(d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State to which he or she was transferred.

3. Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance with the present article so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of the State to which that person is transferred in respect of acts or convictions anterior to his or her departure from the territory of the State from which such person was transferred.

### **Article 18**

1. Upon seizing or otherwise taking control of radioactive material, devices or nuclear facilities, following the commission of an offence set forth in article 2, the State Party in possession of such items shall:

(a) Take steps to render harmless the radioactive material, device or nuclear facility;

(b) Ensure that any nuclear material is held in accordance with applicable International Atomic Energy Agency safeguards; and

(c) Have regard to physical protection recommendations and health and safety standards published by the International Atomic Energy Agency.

2. Upon the completion of any proceedings connected with an offence set forth in article 2, or sooner if required by international law, any radioactive material, device or nuclear facility shall be returned, after consultations (in particular, regarding modalities of return and storage) with the States Parties concerned to the State Party to which it belongs, to the State Party of which the natural or legal person owning such radioactive material, device or facility is a national or resident, or to the State Party from whose territory it was stolen or otherwise unlawfully obtained.

3. (a) Where a State Party is prohibited by national or international law from returning or accepting such radioactive material, device or nuclear facility or where the States Parties concerned so agree, subject to paragraph 3 (b) of the present article, the State Party in possession of the radioactive material, devices or nuclear facilities shall continue to take the steps described in paragraph 1 of the present article; such radioactive material, devices or nuclear facilities shall be used only for peaceful purposes;

(b) Where it is not lawful for the State Party in possession of the radioactive material, devices or nuclear facilities to possess them, that State

shall ensure that they are placed as soon as possible in the possession of a State for which such possession is lawful and which, where appropriate, has provided assurances consistent with the requirements of paragraph 1 of the present article in consultation with that State, for the purpose of rendering it harmless; such radioactive material, devices or nuclear facilities shall be used only for peaceful purposes.

4. If the radioactive material, devices or nuclear facilities referred to in paragraphs 1 and 2 of the present article do not belong to any of the States Parties or to a national or resident of a State Party or was not stolen or otherwise unlawfully obtained from the territory of a State Party, or if no State is willing to receive such items pursuant to paragraph 3 of the present article, a separate decision concerning its disposition shall, subject to paragraph 3 (b) of the present article, be taken after consultations between the States concerned and any relevant international organizations.

5. For the purposes of paragraphs 1, 2, 3 and 4 of the present article, the State Party in possession of the radioactive material, device or nuclear facility may request the assistance and cooperation of other States Parties, in particular the States Parties concerned, and any relevant international organizations, in particular the International Atomic Energy Agency. States Parties and the relevant international organizations are encouraged to provide assistance pursuant to this paragraph to the maximum extent possible.

6. The States Parties involved in the disposition or retention of the radioactive material, device or nuclear facility pursuant to the present article shall inform the Director General of the International Atomic Energy Agency of the manner in which such an item was disposed of or retained. The Director General of the International Atomic Energy Agency shall transmit the information to the other States Parties.

7. In the event of any dissemination in connection with an offence set forth in article 2, nothing in the present article shall affect in any way the rules of international law governing liability for nuclear damage, or other rules of international law.

#### **Article 19**

The State Party where the alleged offender is prosecuted shall, in accordance with its national law or applicable procedures, communicate the final outcome of the proceedings to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit the information to the other States Parties.

#### **Article 20**

States Parties shall conduct consultations with one another directly or through the Secretary-General of the United Nations, with the assistance of

international organizations as necessary, to ensure effective implementation of this Convention.

#### **Article 21**

The States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States.

#### **Article 22**

Nothing in this Convention entitles a State Party to undertake in the territory of another State Party the exercise of jurisdiction and performance of functions which are exclusively reserved for the authorities of that other State Party by its national law.

#### **Article 23**

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If, within six months of the date of the request for arbitration, the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice, by application, in conformity with the Statute of the Court.

2. Each State may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of the present article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 with respect to any State Party which has made such a reservation.

3. Any State which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of the present article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

#### **Article 24**

1. This Convention shall be open for signature by all States from 14 September 2005 until 31 December 2006 at United Nations Headquarters in New York.

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. This Convention shall be open to accession by any State. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

#### **Article 25**

1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

#### **Article 26**

1. A State Party may propose an amendment to this Convention. The proposed amendment shall be submitted to the depositary, who circulates it immediately to all States Parties.

2. If the majority of the States Parties request the depositary to convene a conference to consider the proposed amendments, the depositary shall invite all States Parties to attend such a conference to begin no sooner than three months after the invitations are issued.

3. The conference shall make every effort to ensure amendments are adopted by consensus. Should this not be possible, amendments shall be adopted by a two-thirds majority of all States Parties. Any amendment adopted at the conference shall be promptly circulated by the depositary to all States Parties.

4. The amendment adopted pursuant to paragraph 3 of the present article shall enter into force for each State Party that deposits its instrument of ratification, acceptance, accession or approval of the amendment on the thirtieth day after the date on which two thirds of the States Parties have deposited their relevant instrument. Thereafter, the amendment shall enter into force for any State Party on the thirtieth day after the date on which that State deposits its relevant instrument.

### **Article 27**

1. Any State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations.

### **Article 28**

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention, opened for signature at United Nations Headquarters in New York on 14 September 2005.

**Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare,  
fatta a New York il 13 aprile 2005 [aperta alla firma il 14 settembre 2005]**

*Gli Stati Parte alla presente Convenzione,*

avendo presenti gli obiettivi e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali nonché allo sviluppo di relazioni di buon vicinato, di amicizia e di cooperazione tra gli Stati;

ricordando la Dichiarazione del cinquantesimo anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 24 ottobre 1995;

considerando che tutti gli Stati hanno il diritto di sviluppare e di utilizzare l'energia nucleare a scopi pacifici e che hanno un interesse legittimo a fruire dei vantaggi derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

avendo presente la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, del 1980;

profondamente preoccupati dal moltiplicarsi, in tutto il mondo, degli atti di terrorismo in ogni sua forma e manifestazione;

ricordando la Dichiarazione sulle misure intese a eliminare il terrorismo internazionale annessa alla risoluzione 49/60 che l'Assemblea generale ha adottato il 9 dicembre 1994, in cui gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ribadiscono solennemente la loro condanna categorica, in quanto criminali e ingiustificabili, di tutti gli atti, i metodi e le pratiche di terrorismo, ovunque essi siano compiuti e chiunque ne siano gli autori, segnatamente di quelli che compromettono le relazioni amichevoli fra gli Stati e i popoli e minacciano l'integrità territoriale e la sicurezza degli Stati;

tenendo presente che la Dichiarazione invita altresì gli Stati a esaminare urgentemente la portata delle disposizioni giuridiche internazionali vigenti relative alla prevenzione, alla repressione e all'eliminazione del terrorismo in ogni sua forma e manifestazione, al fine di accertarsi dell'esistenza di un ambito giuridico generale che includa tutti gli aspetti della questione;

ricordando la risoluzione 51/210 dell'Assemblea generale del 17 dicembre 1996 e la Dichiarazione complementare alla Dichiarazione del 1994 sulle misure intese a eliminare il terrorismo internazionale annessa a quest'ultima;

ricordando inoltre che, conformemente alla risoluzione 51/210 dell'Assemblea generale, è stato istituito un Comitato speciale incaricato di elaborare, tra le altre cose, una convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare al fine di completare gli strumenti internazionali esistenti in materia;

notando che gli atti di terrorismo nucleare possono avere conseguenze gravissime e costituire una minaccia contro la pace e la sicurezza internazionali;

notando inoltre che gli strumenti giuridici multilaterali esistenti non trattano adeguatamente questo tipo di attentati;

convinti della necessità urgente di rafforzare la cooperazione internazionale tra gli Stati per elaborare e adottare misure efficaci e pratiche destinate a prevenire questo tipo di atti terroristici e a perseguire e punire i loro autori;

notando che le attività delle forze armate degli Stati sono disciplinate da norme di diritto internazionale che esulano dall'ambito della presente Convenzione e che l'esclusione di alcuni atti dal campo di applicazione della Convenzione non giustifica né legittima atti peraltro illeciti e non impedisce l'esercizio di azioni giudiziarie in virtù di altre leggi,

*hanno convenuto quanto segue:*

## **Articolo 1**

Ai fini della presente Convenzione:

1. per «materia radioattiva» s'intende qualsiasi materia nucleare o altra sostanza radioattiva contenente nuclidi che si disintegrano spontaneamente (processi accompagnati dall'emissione di uno o più tipi di radiazioni ionizzanti quali le radiazioni alfa, beta, gamma e neutrone) e che potrebbero, considerate le loro proprietà radiologiche o fissili, causare la morte, danni corporali gravi o danni sostanziali ai beni o all'ambiente;

2. per «materie nucleari» s'intendono il plutonio, eccetto quello la cui concentrazione isotopica di plutonio 238 supera l'80 per cento, l'uranio 233, l'uranio arricchito in isotopo 235 o 233, l'uranio contenente la miscela di isotopi che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o di residui di minerale, nonché ogni altra materia contenente uno o più degli elementi citati;

per «uranio arricchito in isotopo 235 o 233» s'intende l'uranio contenente l'isotopo 235 oppure l'isotopo 233, sia ambedue gli isotopi, in una quantità tale che il rapporto tra i tenori isotopici per la somma di tali due isotopi e l'isotopo 238 risulti superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale;

3. per «impianto nucleare» s'intende:

- a) ogni reattore nucleare, compreso un reattore imbarcato a bordo di una nave, di un veicolo, di un aeromobile o di un veicolo spaziale quale fonte di energia adibita alla propulsione della nave, del veicolo, dell'aeromobile o del veicolo spaziale, o a qualsiasi altro scopo;
- b) ogni dispositivo o mezzo di trasporto utilizzato allo scopo di produrre, immagazzinare, ritrattare o trasportare materie radioattive;

4. per «ordigno» s'intende:

- a) ogni dispositivo esplosivo nucleare, o
- b) ogni dispositivo a dispersione di materie radioattive o ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue proprietà radiologiche, causa la morte, danni corporali gravi o danni sostanziali ai beni o all'ambiente;

5. per «installazione governativa o pubblica» s'intende ogni attrezzatura o ogni mezzo di trasporto di tipo permanente o temporaneo utilizzato o occupato da rappresentanti di uno Stato, da membri del governo, del parlamento o della magistratura, o dagli agenti o dal personale di uno Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, o dagli agenti o dal personale di un'organizzazione intergovernativa, nell'ambito delle loro funzioni ufficiali;

6. per «forze armate di uno Stato» s'intendono le forze che uno Stato organizza, addestra ed equipaggia conformemente al proprio diritto interno essenzialmente ai fini della difesa nazionale o della sicurezza nazionale, nonché le persone che agiscono a sostegno di dette forze armate e che sono poste ufficialmente sotto il loro comando, la loro autorità e la loro responsabilità.

## **Articolo 2**

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione chiunque illecitamente e intenzionalmente:
  - a) detenga materie radioattive, fabbrichi o detenga un ordigno:
    - i) nell'intento di causare la morte di una persona o di procurarle gravi lesioni corporali, o
    - ii) nell'intento di causare danni sostanziali ai beni o all'ambiente;
  - b) impieghi in qualunque maniera materie o ordigni radioattivi oppure utilizzi o danneggi un impianto nucleare in modo da liberare o rischiare di liberare materie radioattive:
    - i) nell'intento di causare la morte di una persona o di procurarle gravi lesioni corporali, o
    - ii) nell'intento di causare danni sostanziali ai beni o all'ambiente, o
    - iii) nell'intento di costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o un governo a compiere un atto o a astenersene.
2. Commette altresì reato chiunque:
  - a) minacci, in circostanze che rendono la minaccia credibile, di commettere un reato previsto nel paragrafo 1 lettera b, o
  - b) esiga illecitamente e intenzionalmente la consegna di materie o ordigni radioattivi o impianti nucleari ricorrendo alla minaccia, in circostanze che la rendono credibile, o all'impiego della forza.
3. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere un reato previsto nel paragrafo 1.
4. Commette altresì reato chiunque:
  - a) si renda complice di un reato previsto nei paragrafi 1, 2 o 3, o
  - b) organizzi la commissione di un reato previsto nei paragrafi 1, 2 o 3 o ordini ad altre persone di commetterlo, o
  - c) contribuisca in qualsiasi altro modo alla commissione di uno o più dei reati previsti nei paragrafi 1, 2 o 3 da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo sempreché il suo contributo sia deliberato e fornito per facilitare l'attività criminale generale del gruppo o servirne gli scopi, oppure in piena cognizione dell'intento del gruppo di commettere il reato o i reati di cui sopra.

## **Articolo 3**

La presente Convenzione non si applica qualora il reato sia commesso all'interno di un solo Stato, il presunto autore e le vittime del reato siano cittadini di quello Stato, il presunto autore del reato si trovi nel territorio di quello Stato, e nessun altro Stato abbia motivo, in virtù dei paragrafi 1 o 2 dell'articolo 9, di far valere la sua competenza, fermo restando che in tale caso, all'occorrenza, si applicano le disposizioni degli articoli 7, 12 e 14-17.

## **Articolo 4**

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obblighi e responsabilità che incombono agli Stati e agli individui in virtù del diritto internazionale, in

particolare gli scopi e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario.

2. Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, in base al significato dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, che sono disciplinate da tale diritto, non sono rette dalla presente Convenzione; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono a loro volta rette dalla presente Convenzione in quanto disciplinate da altre norme del diritto internazionale.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non devono essere interpretate nel senso di giustificare o rendere leciti atti altrimenti illeciti, e nemmeno di escludere l'avvio di procedimenti penali in virtù di altre leggi.

4. La presente Convenzione non contempla né potrebbe essere interpretata nel senso di contemplare in qualsiasi modo la questione della liceità dell'impiego o della minaccia dell'impiego di armi nucleari da parte di Stati.

### **Articolo 5**

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie affinché:

- a) i reati di cui all'articolo 2 della presente Convenzione siano perseguibili penalmente nella propria legislazione nazionale;
- b) tali reati siano puniti con pene che tengano debitamente conto della loro gravità.

### **Articolo 6**

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, ivi compresa, all'occorrenza, una legislazione nazionale per assicurare che gli atti criminali contemplati nella presente Convenzione, in particolare quelli concepiti o calcolati per seminare il terrore nella popolazione, in un gruppo di persone o in singoli individui, non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi, e siano puniti con pene commisurate alla loro gravità.

### **Articolo 7**

1. Gli Stati Parte collaborano:

- a) adottando tutte le misure possibili, se del caso anche adeguando la loro legislazione nazionale, per prevenire o ostacolare la preparazione, nei loro rispettivi territori, dei reati di cui all'articolo 2 destinati a essere commessi all'interno o all'esterno dei loro territori, in particolare misure che vietino nei loro territori le attività illecite di individui, gruppi e organizzazioni che promuovono, fomentano, organizzano, finanziano con cognizione di causa o forniscono con cognizione di causa un'assistenza tecnica o informazioni o commettono siffatti reati;
- b) scambiando informazioni esatte e verificate in conformità alle disposizioni della loro legislazione nazionale, secondo le modalità e le condizioni enunciate nelle presenti disposizioni e coordinando le misure amministrative e di altro tipo eventualmente adottate per individuare, prevenire e combattere i reati di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, e indagare sugli stessi nonché promuovere perseguimenti penali contro i presunti autori di tali crimini. In particolare, ogni Stato Parte intraprende il necessario per informare senza indugio gli altri Stati di cui all'articolo 9 di ogni reato previsto

nell'articolo 2 e di qualsivoglia preparativo relativo a tali reati di cui è venuto a conoscenza, come pure per informarne all'occorrenza le organizzazioni internazionali.

2. Gli Stati Parte prendono le misure dettate dalla loro legislazione nazionale per preservare il carattere confidenziale di ogni informazione ricevuta a titolo confidenziale da un altro Stato Parte in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, o ottenuta in ragione della loro partecipazione ad attività condotte in applicazione della presente Convenzione. Qualora comunicino informazioni a titolo confidenziale a organizzazioni internazionali, gli Stati Parte faranno il necessario affinché il carattere confidenziale rimanga preservato.

3. Le disposizioni della presente Convenzione non impongono a uno Stato Parte l'obbligo di comunicare informazioni che non sarebbe autorizzato a divulgare in virtù della sua legislazione nazionale, o che rischierebbero di pregiudicare la sua sicurezza o la protezione fisica di materie nucleari.

4. Gli Stati Parte comunicano al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il nome dei loro organi e centri di collegamento competenti, incaricati di comunicare e di ricevere le informazioni menzionate nel presente articolo. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunica le informazioni relative agli organi e ai centri di collegamento competenti a tutti gli Stati Parte e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica. L'accesso a tali organi e centri deve essere garantito in permanenza.

### **Articolo 8**

Al fine di prevenire i reati menzionati nella presente Convenzione, gli Stati Parte si adoperano per adottare misure appropriate intese ad assicurare la protezione delle materie radioattive, tenendo conto delle raccomandazioni e delle funzioni dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica applicabili in materia.

### **Articolo 9**

1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza in merito ai reati di cui all'articolo 2 qualora:

- a) il reato sia commesso nel suo territorio, o
- b) il reato sia commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeromobile immatricolato in conformità alla sua legislazione al momento della commissione del reato, o
- c) il reato sia commesso da uno dei suoi cittadini.

2. Ogni Stato Parte può inoltre stabilire la sua competenza su tali reati qualora:

- a) il reato sia commesso contro uno dei suoi cittadini, o
- b) il reato sia commesso contro un'installazione pubblica di detto Stato situata fuori del suo territorio, compresa un'ambasciata o locali diplomatici o consolari di detto Stato, o
- c) il reato sia commesso da un apolide residente abitualmente nel suo territorio, o
- d) il reato sia commesso con l'obiettivo di costringere detto Stato a compiere un atto qualsiasi o ad astenersi dal compierlo, o
- e) il reato sia commesso a bordo di un aeromobile della compagnia di bandiera di detto Stato.

3. Al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione o dell'adesione ad essa, ogni Stato Parte informa il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite della competenza che ha stabilito in virtù della sua legislazione nazionale conformemente al paragrafo 2. In caso di modifica, lo Stato Parte interessato ne informa immediatamente il Segretario Generale.

4. Ogni Stato Parte adotta altresì le misure necessarie per stabilire la sua competenza in merito ai reati di cui all'articolo 2 nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi nel suo territorio e lo Stato Parte non lo estradi verso uno qualunque degli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2.

5. La presente Convenzione non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale stabilita da uno Stato Parte conformemente alla sua legislazione nazionale.

### **Articolo 10**

1. Qualora sia informato che un reato di cui all'articolo 2 è stato commesso o è commesso sul suo territorio o che l'autore o il presunto autore di un siffatto reato potrebbe trovarsi sul suo territorio, lo Stato Parte interessato adotta le misure che, conformemente alla sua legislazione nazionale, possono risultare necessarie per indagare sui fatti di cui è venuto a conoscenza.

2. Se ritiene che le circostanze lo giustifichino, lo Stato Parte sul cui territorio si trovi l'autore o il presunto autore del reato adotta le misure che, in virtù della sua legislazione nazionale, sono adeguate ad assicurare la presenza di questa persona ai fini di perseguimenti o di estradizione.

3. Chiunque sia oggetto delle misure di cui al paragrafo 2 ha il diritto di:

- a) mettersi tempestivamente in contatto con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è altrimenti abilitato a tutelare i suoi diritti o, se si tratta di un apolide, dello Stato sul cui territorio risiede abitualmente,
- b) ricevere la visita di un rappresentante di quello Stato,
- c) essere informato dei diritti che gli conferiscono le lettere a) e b).

4. I diritti di cui al paragrafo 3 si esercitano nell'ambito delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio si trova l'autore o il presunto autore del reato, fermo restando tuttavia che tali leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del paragrafo 3.

5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicato il diritto di ogni Stato Parte che abbia stabilito la sua competenza, conformemente alla lettera c) del paragrafo 1 o alla lettera c) del paragrafo 2 dell'articolo 9, di invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore del reato e a fargli visita.

6. Lo Stato Parte che abbia posto una persona in stato detentivo conformemente alle disposizioni del presente articolo dà immediata comunicazione di tale stato detentivo, nonché delle circostanze che lo motivano, direttamente o per il tramite del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 e, se lo ritiene opportuno, a tutti gli altri Stati Parte interessati. Lo Stato che procede all'indagine di cui al paragrafo 1 ne comunica tempestivamente le conclusioni a detti Stati Parte indicando se intende esercitare la sua competenza.

## **Articolo 11**

1. Nei casi in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 9, lo Stato Parte sul cui territorio si trova il presunto autore del reato è tenuto, se non lo estrada, a sottoporre il caso, senza eccessivo ritardo e senza alcuna eccezione, a prescindere dal fatto che il reato sia stato commesso sul suo territorio o meno, alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale secondo una procedura conforme alla legislazione di tale Stato. Tali autorità adottano la loro decisione alle stesse condizioni previste per ogni altro reato grave a tenore delle leggi di tale Stato.

2. Ogniqualevolta, in virtù della sua legislazione nazionale, uno Stato Parte sia autorizzato a estradare o a consegnare uno dei suoi cittadini solo a condizione che l'interessato gli sia restituito per scontare la pena inflittagli al termine del processo o della procedura nell'ambito della quale l'extradizione o la consegna era stata richiesta, e tale Stato e lo Stato richiedente l'extradizione accettino questa formula e le altre condizioni che possono ritenere appropriate, l'extradizione o la consegna condizionale è sufficiente a dispensare lo Stato Parte richiesto dall'obbligo previsto nel paragrafo 1.

## **Articolo 12**

Alla persona posta in stato detentivo o nei confronti della quale è adottata qualsiasi altra misura o è avviato un procedimento in virtù della presente Convenzione sono garantiti un trattamento equo e tutti i diritti e tutte le garanzie conformi alla legislazione dello Stato nel territorio del quale si trova e alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle riguardanti i diritti dell'uomo.

## **Articolo 13**

1. I reati previsti nell'articolo 2 sono di diritto considerati come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso tra Stati Parte prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Gli Stati Parte si impegnano a considerare tali reati come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione da concludere in seguito tra loro.

2. Qualora uno Stato Parte che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato sia investito di una domanda di estradizione da parte di un altro Stato Parte al quale non è vincolato da un trattato di estradizione, lo Stato Parte richiesto ha la facoltà di considerare la presente Convenzione come la base giuridica dell'extradizione in merito ai reati previsti nell'articolo 2. L'extradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

3. Gli Stati Parte che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono i reati previsti nell'articolo 2 come casi di estradizione tra loro, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

4. I reati previsti nell'articolo 2 sono, eventualmente, considerati a fini di estradizione tra Stati Parte come commessi sia nel luogo della loro perpetrazione sia sul territorio degli Stati che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9.

5. Le disposizioni di tutti i trattati o accordi di estradizione conclusi tra Stati Parte relative ai reati di cui all'articolo 2 sono ritenute modificate tra Stati Parte per quanto siano incompatibili con la presente Convenzione.

#### **Articolo 14**

1. Gli Stati Parte si concedono la massima assistenza giudiziaria per ogni indagine, procedimento penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui all'articolo 2, ivi compresa l'acquisizione degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.
2. Gli Stati Parte adempiono gli obblighi che impone loro il paragrafo 1 in conformità a qualsiasi trattato o accordo di assistenza giudiziaria che può esistere tra loro. In assenza di un tale trattato o accordo, gli Stati Parte si concedono tale assistenza in conformità alla loro legislazione nazionale.

#### **Articolo 15**

Ai fini dell'extradizione o dell'assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui all'articolo 2 è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una domanda di estradizione o di assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta per il solo motivo che essa riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.

#### **Articolo 16**

Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi per ritenere che la domanda di estradizione per i reati di cui all'articolo 2 o la domanda di assistenza giudiziaria riguardante tali reati sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per considerazioni di razza, di religione, di cittadinanza, di origine etnica o di opinioni politiche, o che dare seguito a tale domanda arrecherebbe danno alla situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.

#### **Articolo 17**

1. La persona detenuta o che sta scontando una pena sul territorio di uno Stato Parte e la cui presenza sia richiesta in un altro Stato Parte ai fini di testimonianza o di identificazione o al fine di contribuire all'accertamento dei fatti nell'ambito di inchieste o di azioni giudiziarie avviate ai sensi della presente Convenzione può essere oggetto di un trasferimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) detta persona dà liberamente il suo consenso al trasferimento in piena cognizione di causa; e
  - b) le autorità competenti dei due Stati interessati acconsentono al trasferimento, fatte salve le condizioni che possono giudicare opportune.
2. Ai fini del presente articolo:
  - a) lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento può e deve mantenere l'interessato in stato detentivo, salvo domanda o autorizzazione contraria da parte dello Stato a partire dal quale la persona è stata trasferita;
  - b) lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento adempie tempestivamente l'obbligo di riconsegnare l'interessato alla custodia dello Stato dal quale il trasferimento è stato effettuato, conformemente a quanto preventivamente convenuto o a quanto le autorità competenti dei due Stati hanno altrimenti deciso;

- c) lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento non può esigere dallo Stato a partire dal quale è effettuato il trasferimento che avvii una procedura di estradizione riguardante l'interessato;
- d) si tiene conto del periodo che l'interessato ha trascorso in stato detentivo nello Stato verso il quale è stato trasferito ai fini del computo della pena da espiare nello Stato dal quale è stato trasferito.

3. Eccetto che lo Stato Parte dal quale una persona deve essere trasferita, conformemente alle disposizioni del presente articolo, vi acconsenta, la persona in questione, a prescindere dalla sua cittadinanza, non può essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altre restrizioni della sua libertà di movimento sul territorio dello Stato in cui è trasferita in ragione di atti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale è stata trasferita.

### **Articolo 18**

1. Dopo aver sequestrato materie o ordigni radioattivi o impianti nucleari, o aver preso in altro modo il controllo di tali materie, ordigni o impianti in seguito alla commissione di un reato di cui all'articolo 2, lo Stato Parte che li detiene deve:

- a) prendere le misure necessarie per neutralizzare i materiali o gli ordigni radioattivi, o gli impianti nucleari;
- b) assicurarsi che i materiali nucleari siano detenuti in maniera conforme alle garanzie applicabili dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; e
- c) tener conto delle raccomandazioni applicabili alla protezione fisica, come pure delle norme in materia di sanità e sicurezza pubblicate dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

2. Una volta conclusa l'istruttoria relativa a un reato di cui all'articolo 2 o prima se il diritto internazionale lo esige, le materie o gli ordigni radioattivi o gli impianti nucleari devono essere restituiti, dopo aver consultato (in particolare per quanto concerne le modalità di restituzione e d'immagazzinamento) gli Stati Parte interessati, allo Stato Parte al quale appartengono, allo Stato Parte di cui la persona fisica o giuridica proprietaria di tali materie, ordigni o impianti ha la cittadinanza o la residenza, oppure allo Stato Parte sul cui territorio sono stati sottratti o ottenuti illecitamente in altro modo.

- 3.
  - a) Se il diritto interno o il diritto internazionale vieta a uno Stato Parte di restituire o di accettare tali materiali o ordigni radioattivi o tali impianti nucleari, o se gli Stati Parte interessati decidono in questo modo, fatte salve le disposizioni della lettera b) del presente paragrafo, lo Stato Parte che detiene le materie o gli ordigni radioattivi o gli impianti nucleari deve continuare a prendere le misure descritte nel paragrafo 1; tali materie o ordigni radioattivi o impianti nucleari saranno utilizzati soltanto a scopi pacifici;
  - b) lo Stato Parte che detenga illecitamente materie o ordigni radioattivi o impianti nucleari deve garantire che questi ultimi siano affidati, non appena possibile, a uno Stato autorizzato a detenerli lecitamente e che, all'occorrenza, abbia fornito garanzie in merito alla loro neutralizzazione conformemente ai requisiti formulati nel paragrafo 1, d'intesa con tale Stato; tali materie o ordigni radioattivi o tali impianti nucleari saranno utilizzati soltanto a scopi pacifici.

4. Se le materie o gli ordigni radioattivi o gli impianti nucleari di cui ai paragrafi 1 e 2 non appartengono ad alcuno degli Stati Parte o non appartengono a un cittadino o a un residente di uno Stato Parte e non sono stati sottratti o ottenuti illecitamente in altro modo sul territorio di uno Stato

Parte, o se nessuno Stato è disposto a ricevere tali materie, ordigni o impianti conformemente al paragrafo 3, la destinazione degli stessi sarà oggetto di una decisione distinta, conformemente alla lettera b) del paragrafo 3, presa dopo una consultazione tra gli Stati e le organizzazioni internazionali interessati.

5. Ai fini dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, lo Stato Parte che detiene materie o ordigni radioattivi o impianti nucleari può chiedere l'assistenza e la cooperazione di altri Stati Parte, in particolare degli Stati Parte interessati, e delle organizzazioni internazionali competenti, in particolare l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Gli Stati Parte e le organizzazioni internazionali competenti sono incoraggiati a fornire tutta l'assistenza possibile in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

6. Gli Stati Parte che possiedono o detengono materie o ordigni radioattivi o impianti nucleari ai fini del presente articolo informano il Direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica sul modo in cui sono entrati in possesso di tali materie, ordigni o impianti o sul motivo per cui le detengono. Il Direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica trasmette tali informazioni agli altri Stati Parte.

7. Se vi è stata una propagazione in relazione a un reato di cui all'articolo 2, nessuna disposizione del presente articolo modifica in qualunque modo le norme di diritto internazionale che disciplinano la responsabilità in materia di danni nucleari o le altre norme di diritto internazionale.

### **Articolo 19**

Lo Stato Parte in cui sono stati avviati perseguimenti penali nei confronti del presunto autore del reato ne comunica, alle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale o dalle procedure applicabili, il risultato definitivo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati Parte.

### **Articolo 20**

Ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione, gli Stati Parte si consultano direttamente o per il tramite del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, all'occorrenza con l'assistenza di organizzazioni internazionali.

### **Articolo 21**

Gli Stati Parte adempiono gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione nel rispetto dei principi dell'uguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, nonché della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati.

### **Articolo 22**

Nessuna disposizione della presente Convenzione autorizza uno Stato Parte a esercitare nel territorio di un altro Stato Parte una competenza o funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità dell'altro Stato Parte dalla sua legislazione nazionale.

### **Articolo 23**

1. Ogni controversia fra Stati Parte relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo è

sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di tali Stati. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non raggiungono un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, presentando un ricorso secondo lo Statuto della Corte.

2. Ogni Stato può, nel momento in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti dello Stato Parte che ha formulato questa riserva.

3. Ogni Stato che ha formulato una riserva secondo le disposizioni del paragrafo 2 può in qualsiasi momento sciogliere tale riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

#### **Articolo 24**

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 14 settembre 2005 al 31 dicembre 2006, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

2. La presente Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

#### **Articolo 25**

1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratifica, accetta o approva la Convenzione o che vi aderisce dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

#### **Articolo 26**

1. Uno Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. L'emendamento proposto è indirizzato al depositario, il quale lo comunica immediatamente a tutti gli altri Stati Parte.

2. Qualora la maggioranza degli Stati Parte chieda al depositario di convocare una conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario invita tutti gli Stati Parte ad assistere a detta conferenza, che avrà inizio almeno tre mesi dopo l'invio delle convocazioni.

3. La conferenza si adopera in ogni modo affinché gli emendamenti siano adottati per consenso. Nel caso in cui ciò non sia possibile, gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Parte. Il depositario comunica immediatamente ogni emendamento adottato in occasione della Conferenza a tutti gli Stati Parte.

4. Le modifiche adottate conformemente al paragrafo 3 entrano in vigore, per ogni Stato Parte che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della modifica, come pure di adesione alla modifica, il trentesimo giorno successivo alla data in cui due terzi degli Stati Parte

avranno depositato il loro strumento pertinente. In seguito, la modifica entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno successivo alla data in cui avrà depositato il suo strumento pertinente.

#### **Articolo 27**

1. Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

#### **Articolo 28**

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà avere una copia certificata conforme a tutti gli Stati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione che è stata aperta alla firma presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, il 14 settembre 2005.

(Seguono le firme)